

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 15254 del 16/08/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/15831 del 16/08/2021

Struttura proponente: SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO "ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (R5) CON IMPIANTO MOBILE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI DISMISSIONE DELL'AREA EX PORCILAIA CHIODAROLI", LOCALIZZATO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), PROPOSTO DA COLOMBO SEVERO & C. S.R.L.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Firmatario: VALERIO MARRONI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Valerio Marroni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente COLOMBO SEVERO & C. S.R.L., con sede legale in Borgo San Giovanni (Lodi), ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto *"attività di recupero rifiuti non pericolosi (R5) con impianto mobile nell'ambito dell'intervento di dismissione dell'area ex porcilaia Chiodaroli"*, localizzato in Comune di Castel San Giovanni (PC), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2021.443093 del 10maggio 2021) e all'ARPAE di Piacenza;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della L.R. 4/2018, nella categoriaB.2.50: *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del D.lgs. 152/06"*;

il progetto prevede il recupero di rifiuti non pericolosi (R5) tramite un impianto mobile di frantumazione (autorizzato ex art. 208 del D.lgs.n.152/06 e s.m.i. dalla Provincia di Lodi - DET n. REGDE/832/2017 del 26/10/2017), generati nel cantiere ove vengono effettuati interventi di demolizione di fabbricati utilizzati per attività zootecniche nell'ambito di un progetto di riqualificazione dell'area occupata dall'allevamento suinicolo intensivo denominato *"ex porcilaia Chiodaroli"*, sito nel comune di Castel San Giovanni, Via Colombarone 6, in dismissione;

il cantiere occupa una superficie complessiva di circa 65.000 m²; si prevede un quantitativo di materiale da frantumare pari a 12.000 m³, una produzione media giornaliera pari a circa 520 t/giorno circa e un'attività di circa 10 ore giornaliere esclusivamente nel periodo diurno (tra le ore 7.00 e le ore 20.00)per una durata totale dell'attività pari a circa 60 giorni;

i materiali ottenuti saranno impiegati per la realizzazione di riempimenti, rilevati e sottofondi nell'ambito delle future attività edilizie previste nel sito stesso;

in applicazione della L.R. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze

relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della L.R. 4/2018 sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna; la presente istruttoria è quindi stata svolta dalla Regione Emilia-Romagna previa istruttoria del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 4/2018;

verificata la completezza e l'adeguatezza della documentazione presentata e sentita Arpae SAC Piacenza, l'Autorità Competente non ha ritenuto necessario formulare richieste di integrazioni rispetto al progetto presentato;

con nota di ARPAE Piacenza(prot.PG/2021/79185 del 10 dicembre 2020), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo:<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas;>

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note precedentemente citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "*norme in materia ambientale*";

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 45 giorni consecutivi a far data dal 20 maggio 2021, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

durante tale periodo è stata acquisita la nota della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con P.G.2021.0576270 del 10/06/2021, che analizza gli aspetti considerati nel progetto con riferimento alla tutela archeologica, senza rilevare carenze o incongruenze nella documentazione presentata;

ARPAE SAC di Piacenza, terminata la fase istruttoria del progetto, ha inviato la Relazione Istruttoria per la procedura di verifica in oggetto con nota prot. PG.2021.0680830 del 28 luglio 2021;

il responsabile del presente Provvedimento motivato ed espresso previsto dall'art. 11 della L.R. n. 4/2018 è il dott. Valerio Marroni;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

l'intervento in progetto si inserisce in una riqualificazione dell'area occupata dall'allevamento suinicolo intensivo denominato "ex porcilaia Chiodaroli", in procinto di essere dismessa;

l'attività di recupero rifiuti, effettuata direttamente all'interno del cantiere, e del processo di frantumazione, propedeutico alla produzione di materiale riutilizzabile, prevede:

- trasferimento tramite pala gommata o autocarro del materiale da trattare nei pressi del frantoio;
- caratterizzazione ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i. del materiale da sottoporre a trattamento al fine di verificarne la non pericolosità per lotti di circa 3.000 m³;
- alimentazione delle macerie non pericolose alla tramoggia di carico dell'impianto tramite pala gommata o escavatore;
- frantumazione delle macerie, con eventuale separazione del ferro;
- trasferimento del materiale frantumato in baie di deposito appositamente allestite e messo in cumulo (volumetria massima 1.500 m³);

il ferro separato tramite il deferrizzatore installato sull'impianto sarà raccolto in maniera differenziata in apposito cassone, in previsione di un recupero off-site;

le caratteristiche prestazionali del materiale ottenuto dovranno essere conformi all'allegato C della circolare 5205 del 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

l'impianto è costituito da:

- tramoggia di alimentazione (Continuous Feed System);

- pre-vaglio a due piani indipendente, che separa efficacemente la percentuale fine del materiale in entrata;
- deferrizzatore;
- frantoio ad urto;
- nastro evacuatore del frantoio;
- gruppo di trazione;

la potenzialità massima autorizzata di trattamento è 900 t/giorno;

nel caso dell'intervento in oggetto si prevede:

- ore di esercizio giornaliere: 10 - esclusivamente nel periodo diurno (tra le ore 7.00 e le ore 20.00);
- produzione giornaliera media: 520 t;
- arco temporale di circa 2 mesi;

l'area dove si svolgeranno le operazioni di recupero sarà strutturalmente organizzata come segue:

- a) area di deposito dei rifiuti da trattare: rappresenta l'area in cui vengono localizzate le macerie da sottoporre a frantumazione;
- b) area di lavorazione: rappresenta l'area ove i rifiuti saranno sottoposti a trattamento di frantumazione. In tale area stazionerà il macchinario utilizzato per la lavorazione dei rifiuti;
- c) area di deposito del materiale trattato: rappresenta l'area in cui i materiali frantumati verranno messi in cumulo in attesa di caratterizzazione e che sarà individuata nell'ambito del sito anche in accordo con la Committenza;

dalle operazioni di frantumazione si potranno originare le seguenti categorie di rifiuti:

- metalli ferrosi;
- carta, legno, vetro, plastica;

i materiali che, a seguito della frantumazione, non venissero giudicati conformi al riutilizzo saranno smaltiti off-site presso impianti autorizzati;

è previsto che il materiale frantumato, previa certificazione analitica, sia impiegato per la costituzione delle piste di cantiere, dei rilevati e delle massicciate necessarie per i successivi interventi edilizi. Per queste opere, non sarà pertanto

approvvigionato materiale di provenienza interna/esterna riducendo il traffico di mezzi in ingresso;

la specifica campagna di attività di frantumazione macerie non produce significative immissioni di fattori critici nell'ambiente circostante configurandosi peraltro come intervento accessorio, se riferito alla ben più complessa opera di dismissione del sito in cui si inserisce;

al fine di prevedere delle specifiche misure di controllo per le polveri è previsto:

- trattamento delle piste di cantiere - bagnamento (wetsuppression);
- umidificazione del materiale in cumulo (wetsuppression);
- impiego di nebulizzazione durante le operazioni di frantumazione;
- restrizione del limite di velocità dei mezzi all'interno dell'area di cantiere dedicata alle attività di frantumazione. La velocità dei veicoli dovrà mantenersi sotto un limite di 20 Km/h;
- impiego di mezzi di cantiere di recente produzione e conformi al Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 sulle emissioni di scarico. I mezzi saranno adeguatamente mantenuti;
- copertura dei mezzi. I mezzi in ingresso ed in uscita dall'area di frantumazione saranno dotati di coperture atte a contenere ogni possibile emissione pulverulenta durante la fase di trasporto;

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

le principali matrici ambientali interessate alla campagna di attività con impianto mobile sono rumore ed aria;

Rumore

l'area in esame, dove verrà posizionato l'impianto per l'esecuzione dell'attività di trattamento rifiuti, ricade nella Classe acustica V "aree prevalentemente industriali";

la previsione di impatto acustico può rientrare nella categoria delle attività produttive temporanee di cantiere edile o stradale ed è subordinato al rispetto delle prescrizioni attuative della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.;

Paesaggio

l'area di intervento è localizzata nel comune di Castel San Giovanni e ricade nell'Unità di Paesaggio n°10 "Pianura Piacentina" del Piano Regionale (PTPR);

Vincoli

l'area di cantiere non è interessata da vincoli ambientali, culturali e paesaggistici identificati nel PTCP della Provincia di Piacenza, ma è perimetrata ad ovest da "siepe e filari" sottoposti a tutela paesaggistico-ambientali e ad est da "viabilità storica" ed "elementi della struttura centuriata";

sulla base dall'analisi della vincolistica e del contesto locale effettuata e riepilogate nel presente elaborato, il sito ove è prevista l'attività di trattamento rifiuti non presenta comunque particolari criticità. Non rientra infatti nelle aree "non idonee" alla realizzazione di impianti di trattamento smaltimento rifiuti, così come definito dal PTCP della Provincia di Piacenza (cfr. Stralcio della planimetria "Tav. vR1.1 Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" tratta da PTCP della Provincia di Piacenza);

Aria

le emissioni in atmosfera connesse all'attività di frantumazione sono essenzialmente riconducibili alla produzione di particolato:

- polvere sollevata dalla movimentazione dei cumuli;
- polvere generata dall'impianto di frantumazione (attività del frantoio mobile, dei nastri trasportatori e funzionamento motore a diesel);
- polvere sollevata per erosione dalle aree di stoccaggio temporaneo del materiale;
- polvere sollevata dal transito dei mezzi nell'ambito dell'area di cantiere. Il particolato è originato dal rotolamento delle ruote;

relativamente all'impianto, tenendo conto del carattere temporaneo delle emissioni, della tipologia dell'impianto (frantoio a urto e quindi con modalità per schiacciamento); considerando i trascurabili livelli di polverosità totale potenzialmente generati e viste le analisi per emissioni di polveri diffuse effettuate in situazioni analoghe, si presume che l'impiego di un nebulizzatore, possa mitigare adeguatamente l'impatto delle polveri;

l'impatto dei mezzi sulle emissioni in atmosfera risulta minimizzato, in quanto il rifiuto da demolizione è generato all'interno del cantiere e l'attività di recupero è svolta

anch'essa all'interno del medesimo, senza perciò comportare spostamento all'esterno del materiale di recupero;

relativamente alla sola installazione dell'impianto mobile, transiteranno 1 mezzo in ingresso e in uscita per la fase di installazione dell'impianto mobile e 1 mezzo in ingresso e in uscita per la fase di smobilizzo dell'impianto. Non sono stati stimati i viaggi da autocarri inerenti al trasporto dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento/recupero dei rifiuti quali, ad esempio, ferro, legno, plastica e carta;

le emissioni gassose rimangono, pertanto, quelle prodotte dagli scarichi del motore dell'impianto e dei mezzi d'opera necessari all'attività, conformi alle Direttive Europee relative ai limiti di emissioni dei gas di scarico poco significative;

Acqua

l'impiego di acqua per la nebulizzazione sarà correlato all'umidità naturale del materiale e alle condizioni meteo. In generale si può stimare un consumo medio di acqua per le operazioni di bagnatura pari a circa 2 m³/giorno;

la tipologia delle operazioni previste, quali frantumazione e deferrizzazione è tale per cui, oltre al combustibile impiegato per l'utilizzo dei mezzi (pala meccanica, gruppo di frantumazione, escavatore) e all'acqua di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri, non verranno consumate altre risorse naturali, quali suolo e biodiversità;

VALUTATO CHE:

sulla base della documentazione presentata, ritenuta esaustiva al fine della descrizione dell'impianto, della suddivisione delle aree e del processo produttivo, nonché delle osservazioni della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, espresse con nota prot. n. 576270 del 10/06/2021, si ritiene che:

l'art. 38 - comma 1- lettera d) - delle Norme del PTCP riconosce compatibili le attività di recupero dei rifiuti inerti con impianti mobili svolte nei centri di messa in riserva (al fine di evitare la movimentazione di tali rifiuti) e/o nei cantieri edili;

in particolare, nel caso specifico, l'attività di frantumazione viene svolta presso l'area di deposito temporaneo dove vengono prodotti i rifiuti del cantiere "Area ex porcilaia Chiodaroli". È previsto che il materiale ottenuto dal trattamento/recupero venga utilizzato come stabilizzato nell'area del cantiere, previo esito

positivo del test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998;

ne consegue che il traffico di automezzi generato dall'attività di frantumazione sarà minimizzato in quanto il materiale frantumato non sarà soggetto a trasporto né in entrata né in uscita dal cantiere;

la gestione dei rifiuti, inoltre, costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 - comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e l'attività di recupero ai sensi del successivo art. 179, è prioritaria rispetto allo smaltimento;

essendo l'intervento previsto in un'area di cantiere, sede di un allevamento esistente, esso non prevede utilizzo di suolo fertile e non altera l'attuale uso dell'area del cantiere stesso;

rispetto alla matrice rumore non si ravvisano particolari criticità ricadendo l'area in esame nella Classe V "aree prevalentemente industriali";

rispetto agli inquinanti che potrebbero influire sulla matrice aria si valuta che l'impatto non risulta significativo in quanto:

- relativamente alle polveri, sono stati previsti i sistemi di abbattimento mediante l'utilizzo di nebulizzazione/bagnamento che ne evita il sollevarsi;
- per le emissioni del traffico, la produzione dei rifiuti nello stesso luogo dove verranno lavorati e recuperati implica un numero di trasporti limitati esclusivamente allo smaltimento/recupero - presso ditte provviste di regolare autorizzazione - dei rifiuti prodotti dall'impianto nella campagna di attività (ferro, carta, ecc.) che derivano dall'attività di selezione;

rispetto alla matrice acqua, suolo e biodiversità non si stimano impatti significativi in quanto l'attività viene svolta nell'ambito di un cantiere di riqualificazione di un allevamento agricolo che a seguito della variante del PSC del Comune di Castel San Giovanni sarà identificata come "Territorio urbanizzabile - Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente produttivi - art.16 N.T.S."; l'area risulta quindi già urbanizzata e adiacente all'attuale zona logistica del Comune di Castel San Giovanni;

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti indicati nell'Allegato V alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i., i contributi pervenuti, in considerazione delle mitigazioni previste nel progetto che si intendono vincolanti, effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, non emergono elementi

che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "Attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) con impianto mobile nell'ambito dell'intervento di dismissione dell'area ex porcilaia Chiodaroli" localizzato in località Colombarone nel Comune di Castel San Giovanni (PC) può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni di seguito elencate (contenute altresì nel determinato), oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

- 1) al fine di prevenire l'eventuale dispersione accidentale di fibre d'amianto in atmosfera e la potenziale generazione di rifiuti pericolosi per la presenza di M.C.A. nel materiale da macinare, contestualmente alla comunicazione relativa l'avvio della campagna di macinazione, dovranno essere fornite indicazioni in merito alle modalità di demolizione delle strutture e della verifica della presenza di amianto. Così come suggerito dalle linee guida SNPA n.89/16 "Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti" è buona pratica attuare una "demolizione selettiva" delle strutture e aver verificato con scrupolo l'assenza di amianto e di prodotti a base di amianto (o altre sostanze pericolose) nelle parti oggetto dei lavori (come ad esempio: coperture, tubazioni e vasche, pareti, controsoffittature, pavimenti in linoleum o piastrelle di materiale vinilico, canne fumarie, ecc.). Le informazioni di cui sopra potranno essere rese anche mediante apposita attestazione di cui all'art.47 DPR. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, c.d. "atto notorio");
- 2) sui rifiuti da avviare al recupero dovrà essere effettuata una attenta verifica merceologica visiva finalizzata ad escludere la presenza di frazioni merceologiche non compatibili con il successivo recupero, ovvero che i rifiuti in lavorazione siano "privi di amianto"; in casi di dubbi dovrà essere effettuata specifica analisi;
- 3) i prodotti di frantumazione MPS dovranno essere stoccati in cumuli, omogenei per frazione granulometrica (o per composizione merceologica), affinché si possa procedere alla caratterizzazione per la verifica dei seguenti requisiti:
 - conformità alle specifiche merceologiche e prestazionali con particolare riferimento alla Circolare Ministeriale del 15/07/2005 n.5205 - Allegato C;

- conformità ai requisiti del test di cessione di cui all'allegato 3 al DM 5/02/98;
 - in relazione alla numerosità dei campioni, si può fare riferimento alla Circolare n. 5205, che fissa un campione ogni 3.000 m³;
- 4) in fase di presentazione della domanda di campagna di attività, dovrà essere richiesto, se ritenuto necessario, il regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'articolo 6 - comma 1 - lettera h) - della L. n. 447 del 26/10/1995, nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. n. 15 del 09/05/2001 e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. n. 45 del 21/01/2001;
 - 5) in fase di presentazione della domanda di campagna di attività, dovrà essere fornita una descrizione specifica delle modalità di regimazione, collocamento e trattamento delle acque reflue generate ed essere individuate le aree di deposito temporaneo dei rifiuti generati (ferro, legno, plastica...); inoltre dovrà essere indicato il numero delle campagne di attività e la loro durata;
 - 6) dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";

la legge regionale 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

VISTE, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale:

n. 2416 del 29/12/2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i., per quanto applicabile";

n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

n. 468 del 10/4/2017, "Il Sistema dei Controlli Interni nella Regione Emilia-Romagna;

n. 1059 del 3/7/2018, "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)";

n. 270 del 29/2/2016, "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

n. 622 del 28/4/2016, "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

n. 1107 dell'11/7/2016, "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

RICHIAMATI, altresì:

il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG.2017.660476 del 13 ottobre 2017 e PG.2017.779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "Attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) con impianto mobile nell'ambito dell'intervento di dismissione dell'area ex porcilaia Chiodaroli" localizzato in località Colombarone nel Comune di Castel San Giovanni (PC) proposto dalla Società Colombo Severo & C., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

- 1) al fine di prevenire l'eventuale dispersione accidentale di fibre d'amianto in atmosfera e la potenziale generazione di rifiuti pericolosi per la presenza di M.C.A. nel materiale da macinare, contestualmente alla comunicazione relativa l'avvio della campagna di macinazione, dovranno essere fornite indicazioni in merito alle modalità di demolizione delle strutture e della verifica della presenza di amianto. Così come suggerito dalle linee guida SNPA n.89/16 "Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti" è buona pratica attuare una "demolizione selettiva" delle strutture e aver verificato con scrupolo l'assenza di amianto e di prodotti a base di amianto (o altre sostanze pericolose) nelle parti oggetto dei lavori (come ad esempio: coperture, tubazioni e vasche, pareti, controsoffittature, pavimenti in linoleum o piastrelle di materiale vinilico, canne fumarie, ecc.). Le informazioni di cui sopra potranno essere rese anche mediante apposita attestazione di cui all'art.47 DPR. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, c.d. "atto notorio");
- 2) sui rifiuti da avviare al recupero dovrà essere effettuata una attenta verifica merceologica visiva finalizzata ad escludere la presenza di frazioni merceologiche non compatibili con il successivo recupero, ovvero che i rifiuti in lavorazione siano "privi di amianto"; in casi di dubbi dovrà essere effettuata specifica analisi;
- 3) i prodotti di frantumazione MPS dovranno essere stoccati in cumuli, omogenei per frazione granulometrica (o per

composizione merceologica), affinché si possa procedere alla caratterizzazione per la verifica dei seguenti requisiti:

- conformità alle specifiche merceologiche e prestazionali con particolare riferimento alla Circolare Ministeriale del 15/07/2005 n.5205 - Allegato C;
 - conformità ai requisiti del test di cessione di cui all'allegato 3 al DM 5/02/98;
 - in relazione alla numerosità dei campioni, si può fare riferimento alla Circolare n. 5205, che fissa un campione ogni 3.000 m³;
- 4) in fase di presentazione della domanda di campagna di attività, dovrà essere richiesto, se ritenuto necessario, il regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'articolo 6 - comma 1 - lettera h) - della L. n. 447 del 26/10/1995, nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. n. 15 del 09/05/2001 e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. n. 45 del 21/01/2001;
- 5) in fase di presentazione della domanda di campagna di attività, dovrà essere fornita una descrizione specifica delle modalità di regimazione, collocamento e trattamento delle acque reflue generate ed essere individuate le aree di deposito temporaneo dei rifiuti generati (ferro, legno, plastica...); inoltre, dovrà essere indicato il numero delle campagne di attività e la loro durata;
- 6) dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;
- b) che la verifica dell'ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da:
- a. ARPAE per le condizioni di cui ai punti: "1, 2, 3, 5 e 6";
 - b. Comune di Castel San Giovanni per la condizione di cui al punto "4";

- c) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
- d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall'art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Società Colombo Severo & C. s.r.l., al Comune di Castel San Giovanni, alla Provincia di Piacenza, all'AUSL di Piacenza, all'ARPAE di Piacenza e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

VALERIO MARRONI